

del 24 maggio 1978 (Stato 16 luglio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 Domicilio politico

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:

- a. i tutelati;
- b. i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
- c.² il coniuge che d'intesa con l'altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione domestica.

Art. 2³ Cambiamento del domicilio politico

Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un'elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente.

Art. 2a⁴ Date delle votazioni

¹ Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:

- a. negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;

RU **1978** 712

¹ RS **161.1**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU **1992** 1658).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

- b. negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
- c. la domenica successiva al Digiuno federale;
- d. l'ultima domenica di novembre.

² Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.

³ Per il mese di settembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.

⁴ La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell'anno precedente le stesse.

Art. 2b⁵ Consegna anticipata del materiale di voto

I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all'estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.

Sezione 2: Votazioni

Art. 3 Preparazione

¹ La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

² Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

Art. 4 Processo verbale

¹ Il processo verbale dev'essere conforme allo schema di cui all'allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).

² I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.

³ La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.

Art. 5 Comunicazione del risultato cantonale provvisorio

¹ Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale (autorità del Comune, del circondario o del distretto) di comunicare immedia-

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

tamente, per telefono, telefax o con un altro supporto elettronico adeguato, il risultato della votazione al servizio centrale del Cantone.⁶

² Il servizio centrale del Cantone comunica, entro le 18.00, il risultato cantonale provvisorio della votazione alla Cancelleria federale, per telefax, telescrivente o, se necessario, per telefono.⁷

³ ...⁸

⁴ La comunicazione del risultato della votazione comprende:

- a. il numero dei si e dei no;
- b. la partecipazione cantonale alla votazione in per cento;
- c. nel caso d'iniziativa con controprogetto, in più il numero dei voti iscritti nella finca «senza risposta» del processo verbale.

Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della legge.

Art. 6a⁹ Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale

Art. 7¹⁰ Sorteggio

Se nell'ambito di un'elezione del Consiglio nazionale occorre ricorrere al sorteggio, il cancelliere della Confederazione vi procede in presenza di almeno due membri del Consiglio federale che non siano vicini a uno stesso gruppo parlamentare dell'Assemblea federale.

Art. 7a¹¹ Ufficio elettorale del Cantone

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU **1986** 1059).

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU **1986** 1059).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

¹¹ Originario art. 7.

proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

Art. 8 Moduli

¹ Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell'allegato 2.

² I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.

³ Il Consiglio federale può eccezionalmente autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev'essere presentata entro il 1° gennaio dell'anno dell'elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.¹²

Art. 8a¹³ Termine per la presentazione delle proposte

¹ Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell'anno delle elezioni, il lunedì che ha designato, tra il 1° agosto e il 30 settembre, come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.

² I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.¹⁴

Art. 8b¹⁵ Contenuto e firma della proposta di candidatura

¹ Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).

² Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).

³ Il Cantone stralcia da tutte le proposte, salvo da quella inoltrata per prima, il nome di un elettore che ha firmato più di una proposta. Nel caso di recapito contemporaneo, si procede a sorteggio.

Art. 8c¹⁶ Liste omonime

¹ Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un'aggiunta.

¹² Per. 3 introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU **1986** 1059).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

² Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l'aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l'età, l'appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.

³ Per quanto l'aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. A quest'ultima vengono attribuiti i suffragi preferenziali espressi su schede insufficientemente denominate.

Art. 8d¹⁷ Appuramento delle proposte

¹ Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all'obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.¹⁸

² Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. Se vi è recapito contemporaneo, si procede a sorteggio.

³ La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, mediante telefax e nel termine di 72 ore dal recapito delle proposte.

⁴ Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata.

Art. 8e¹⁹ Dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

¹ Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b).

² Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l'ufficio cantonale competente.

Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone

¹ Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.

² Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L'ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

¹ L'ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell'elezione. Questo dev'essere conforme, per tutti i circondari in cui l'elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell'allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

² Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell'ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d'origine, domicilio e professione.

Art. 13 Pubblicazione dei risultati

¹ Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell'elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della legge.

² Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell'elezione.

³ Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell'elezione.²⁰

Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale

¹ Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.

² Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all'Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell'allegato 2 e tutte le schede.²¹ Queste vanno imballate separatamente per Comune.

Art. 15²² Dimissioni e subentro

¹ La Segreteria generale dell'Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.

² Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell'Assemblea federale, all'attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone.

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 16²³ Elezioni complementare

Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della legge), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l'indirizzo di tutti i firmatari.

Art. 17²⁴ Istruzioni complete

Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni complete, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.

Sezione 4:²⁵ Referendum**Art. 18** Modello

I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.

Art. 18a²⁶ Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere

L'avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.

Art. 19 Attestazione del diritto di voto

¹ L'attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l'attestazione.

² Il servizio, se nega l'attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:

- a. illeggibile;
- b. non identificabile;
- c. ripetuta;
- d. di stessa mano;
- e. non manoscritta;

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

²⁵ Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 26 feb. 1997 alla fine del presente testo.

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

f. non figura nel catalogo.

g.²⁷ manca la firma autografa;

h.²⁸ data di nascita errata.

³ Il servizio indica su ogni lista o nell'attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.

⁴ ...²⁹

⁵ La Cancelleria federale emana istruzioni sull'attestazione collettiva, giusta l'articolo 62 capoverso 4 della legge.

⁶ Il servizio tutela la segretezza del voto.³⁰

Art. 20 Deposito

¹ Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.

² Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d'ufficio del giorno feriale seguente.

Art. 21 Esame della riuscita

Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.

Art. 22³¹

Sezione 5:³² **Iniziativa popolare**

Art. 23 Esame preliminare

¹ I promotori dell'iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.

² Se presentano il testo dell'iniziativa in un'unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l'hanno dichiarato definitivo.

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

²⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761).

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1987 (RU **1987** 1126).

³¹ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761).

³² Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 26 feb. 1997 alla fine del presente testo.

³ Tutti i promotori dell'iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d'iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.³³

^{3bis} Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.³⁴

⁴ La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all'esame preliminare, indicando anche il nome e l'indirizzo di tutti i promotori dell'iniziativa. Se i promotori desiderano che l'iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell'edizione tedesca del Foglio federale.^{35 36}

Art. 24³⁷

Art. 25³⁸ Ritiro

¹ Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d'iniziativa un progetto di dichiarazione di ritiro munito di una colonna per le firme. Lo invita a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri. La dichiarazione di ritiro dev'essere conforme al modello previsto dall'allegato 4 della presente ordinanza.

² La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.

³ Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.

Art. 26 Disposizioni complete

La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all'iniziativa popolare.

Sezione 6: Rilevazioni statistiche

Art. 27

Il Consiglio federale designa i Comuni in cui il voto è espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo di età e impartisce loro le necessarie istruzioni mediante circolare.

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982 (RU **1982** 1787).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁵ Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982 (RU **1982** 1787).

³⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28³⁹ Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali

Nei casi non contenziosi, le disposizioni cantonali d'esecuzione della legislazione federale sui diritti politici sono approvate dalla Cancelleria federale.

Art. 28a⁴⁰ Modificazione

L'ordinanza del 25 agosto 1976⁴¹ sui diritti politici degli svizzeri all'estero è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

...

Art. 29 Abrogazione

Sono abrogati:

1. Il regolamento del 2 maggio 1879⁴² per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;
2. L'ordinanza d'esecuzione dell'8 luglio 1919⁴³ della legge federale circa l'elezione del Consiglio nazionale;
3. Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945⁴⁴ concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978.

Disposizioni finali della modificazione del 26 febbraio 1997⁴⁵

¹ Le disposizioni previgenti della sezione 4 (art. 18-22) della presente ordinanza restano applicabili agli atti legislativi approvati dalle Camere federali prima del 1° aprile 1997.

² Le disposizioni previgenti della sezione 5 (art. 23-26) della presente ordinanza restano applicabili alle iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio prima del 1° aprile 1997.

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴⁰ Originario art. 28.

⁴¹ [RU **1976** 1809, **1988** 355, RU **1991** 2391]

⁴² [CS **1** 171]

⁴³ [CS **1** 181; RU **1971** 912, **1975** 901 1297]

⁴⁴ [CS **1** 160; RU **1976** 1809 art. 16]

⁴⁵ RU **1997** 761

Allegati 1a-4⁴⁶

⁴⁶ Questi allegati contengono moduli che non sono più riprodotti nella RS. Vedi le pubblicazioni nella RÜ **1978** 712, **1982** 1787, **1986** 1059, **1987** 1126, **1994** 2423, **1997** 761 e **2002** 1755.

